



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 274 del 21/12/2023

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL RIORDINO E L'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVO

L'anno duemilaventitré addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:09, nella Sala Giunta - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Nunzia Fiore la Giunta Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Paola Dello Iacono.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	LANZARA GIUSEPPE		X
<u>2</u>	Vice Sindaco	FIORE NUNZIA	X	
<u>3</u>	Assessore	D'AMICO ROBERTA	X	
<u>4</u>	Assessore	SICA GERARDA	X	
<u>5</u>	Assessore	SICA RAFFAELE	X	
<u>6</u>	Assessore	VACCARO DARIO	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il legislatore nazionale, nelle more dell'attuazione di una riforma organica del settore delle concessioni demaniali marittime e al fine di salvaguardare i piani di investimento adottati dai concessionari in essere facendo affidamento sul termine di scadenza delle concessioni, ha previsto con vari interventi legislativi la proroga automatica delle concessioni in essere e da ultimo con l'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018 (confermata dall'art. 182, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020 in termini di sospensione ex lege dei procedimenti di nuova assegnazione o di riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali concesse, e dal decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020, in termini di estensione della misura alle concessioni lacuali e fluviali) ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2033;

- tali interventi legislativi sono stati ritenuti dalla giurisprudenza nazionale nettamente prevalente, oltre che dalla Corte di Giustizia, in contrasto con il Diritto dell'Unione Europea e in particolare con il principio secondo cui un'autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata, senza prevedere la procedura di rinnovo automatico, e che perciò non solo i giudici nazionali ma anche le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti a disapplicarle a favore della normativa sovranazionale;

- con le sentenze n. 17 e 18, depositate il 9 novembre 2021, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria:

- ha statuito che le norme legislative nazionali che dispongono (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la succitata moratoria legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto euro-unitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art.12 della direttiva 2006/123/CE, e vanno perciò disapplicate da ogni apparato dello Stato, ivi compresa la Pubblica Amministrazione;
- ha precisato che “nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione”;
- ha deciso, tuttavia, di modulare gli effetti temporali delle proprie sentenze per consentire a Governo e Parlamento di approvare nel frattempo una normativa di riordino della materia in conformità col diritto comunitario e di fissare l'inizio dell'operatività degli effetti delle proprie decisioni al 31.12.2023;

- la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia afferma che l'amministrazione, anche comunale, è tenuta, al pari del giudice nazionale, ad applicare le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a tali disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punti da 29 a 33, nonché del 10 ottobre 2017, Farrell, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33; da ultimo, sentenza 20 aprile 2023, rinvio pregiudiziale in C-348/22), fra le quali rientra l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, applicabile alle concessioni di occupazione del demanio marittimo comprese quelle che non presentano un interesse transfrontaliero certo ex art. 49 TFUE (punto 1 del dispositivo della sentenza 23 aprile 2023 cit.);

Visti:

- la legge n. 118 del 05.08.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, la quale ha ribadito che:

- le concessioni continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 e successivamente devono essere affidate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- solo in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024;

- il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che, prorogando i termini per l'esercizio di deleghe legislative, ha prorogato i termini disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 fino al 31.12.2024 e quelli in caso di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024 sino al 31.12.2025, così disponendosi al comma 3 dell'art. 3 *"In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione"*;

- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative"*, la quale fino all'adozione dei decreti legislativi ha vietato agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118;

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2192 del 01.03.2023, nella cui motivazione si legge che *"Sulla base di quanto affermato dall'adunanza plenaria, con le ricordate sentenze n. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato"*;

Considerato che con la medesima sentenza n. 2192/2023 cit. il Consiglio di Stato, rifacendosi a Corte Giustizia UE 14/7/2016, in cause riunite C-458/14 e 67/1, ha precisato che la scarsità della risorsa naturale (che ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE cit. determina limitazione al numero di autorizzazioni concedibili e che nella specie è costituita dalla spiaggia) deve essere valutata **"riguardo alla situazione del territorio comunale"**;

Vista altresì:

- la nota prot. n. PG/2023/0526376, assunta al prot. dell'Ente in data 02.11.2023 al n. 55904, con cui la Regione Campania – Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo, definisce per tutti i Comuni Costieri il termine del 31.12.2023 come scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere, con conseguente obbligo di disapplicazione delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica dei titoli concessori oltre tale data,

disapplicazione che si estende anche alla nuova norma contenuta nell'art. 10 quater, co. 3, D.Lgs n. 198/202, convertito in L.n. 14/2023 (cd *Milleproroghe*);

- la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili n. 32559 del 23/11/2023, con la quale i giudici hanno cassato la sentenza n. 18/2021 del Consiglio di Stato inerente le proroghe delle Concessioni Demaniali Marittime e che, da ultimo, evidenzia: *“Spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”*.

Dato atto:

- della ricognizione delle Aree Demaniali Marittime ricadenti sul territorio comunale, effettuata da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo nell'ambito del Settore Urbanistica ed Edilizia, risultano presenti:

- N. 26 aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo con titolo concessorio in scadenza al 31/12/2023;
- N. 3 aree demaniali marittime ad uso diverso da turistico-ricreativo;
- N. 1 area demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo decaduta con atto Reg. Concessioni Demaniali n. 03 del 27.02.2023;
- N. 2 aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, già a suo tempo concesse e destinate a medesimo uso ma non più rinnovate, oggetto di procedura pubblica per la riassegnazione in corso ai sensi dell'avviso pubblico n. 1903/2021, in attuazione dell'indirizzo fornito con D.G.C. n. 115/2021;

- che in conformità ed in coerenza con il PUAD Regionale, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 712 del 20/12/2022, si rileva che su un totale di circa mq 185.000 di aree demaniali marittime interessanti il territorio comunale di Pontecagnano Faiano, circa mq 60.000 sono attualmente impegnate da concessione demaniale (32,43% < 70% max ammissibile); inoltre a fronte di un totale di circa mt 6.000 lineari di costa, circa mt 3.000 (50,00% < 70% max ammissibile) sono prospicienti alle aree demaniali impegnate da concessione;

Considerato che:

- a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 novembre 2021, con nota prot. n. 50045 del 15.11.2021 e nota prot. n. 51577 del 02.12.2021, il Comune ha provveduto a comunicare ai concessionari che, a valle delle citate pronunce, la durata residua delle concessioni sarebbe cessata alla data indicata dal Consiglio di Stato (31/12/2023), superando così la precedente comunicazione di proroga dei titoli al 2033;

- ad oggi non sono stati emanati i decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 118 del 2022 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ed, in particolare, la definizione degli indennizzi in favore dei concessionari uscenti per cui l'art. 4.2 prevede, alla lett. i), di far rientrare nella delega al Governo anche la «definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante»;

- il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo comunale, con avviso n. 1903/2021 dell'Albo Pretorio, in attuazione dell'indirizzo fornito con Delibera Giunta Comunale n. 115/2021 del 14/06/2021 ad oggetto: *“Riassegnazione di Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative. Atto di indirizzo”*, ha indetto una manifestazione d'interesse volta a individuare i soggetti cui riassegnare due concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa già a suo tempo

concesse e destinate a medesimo uso, ma non più rinnovate, affinché si proceda al recupero ed alla riqualificazione delle aree stesse per una più proficua utilizzazione del bene demaniale;

- il bando, di cui all'Avviso n. 1903/2021 suddetto, rispetta i principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità ai sensi del Codice della Navigazione R.D. n. 327 oltre che, per quanto occorra, ai sensi del D.Lgs 50/2016, aggiornato con il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice Appalti", nonché tenendo conto dei principi fondamentali dettati dalle normative nazionali ed europee vigenti;

- sulla scorta di tale bando, riferito all'Avviso n. 1903/2021 relativo a due specifiche situazioni di concessioni demaniali decadute e da riassegnare, il Responsabile del servizio Demanio Marittimo comunale ha definito uno schema generale di Avviso Pubblico, allegato alla nota prot. n. 58159 del 30.12.2022, che, tuttavia, necessita ai fini di una sua definitiva redazione ed applicabilità dei sopra citati decreti attuativi statali che stabiliscano le modalità di effettuazione delle evidenze pubbliche per l'assegnazione delle concessioni demaniali anche ai fini della "definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante", come precisato dalla legge n. 118/2022;

- l'Amministrazione Comunale intende :

- salvaguardare ed assicurare la continuità dell'offerta dei servizi turistici balneari per la prossima stagione estiva 2024;
- garantire la tutela, la custodia e la continuità dell'offerta dei servizi riferiti alle aree demaniali marittime da parte degli attuali titolari di concessioni per il periodo necessario all'eventuale espletamento delle evidenze pubbliche, riconoscendo gli stessi servizi turistico-ricreativi quali risorse turistiche fondamentali, oltre che elementi di presidio dell'area costiera, e volendo tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese turistiche esistenti, oltre che la continuità anche nella corresponsione dei relativi canoni;

Vista la normativa e le disposizioni statali e regionali di interesse;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate, firmati digitalmente ed allegati alla presente;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Le premesse si intendono integralmente richiamate e approvate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, in accordo con quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 118/2022, al fine di individuare il termine del 31.12.2024 quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale dei titoli concessori in essere, salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo, al fine di garantire la tutela, la custodia e la continuità dell'offerta dei servizi riferiti alle aree demaniali marittime da parte degli attuali

titolari di concessioni per il periodo necessario all'eventuale espletamento delle evidenze pubbliche, riconoscendo gli stessi servizi turistico-ricreativi quali risorse turistiche fondamentali, oltre che elementi di presidio dell'area costiera, e volendo tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese turistiche esistenti, oltre che la continuità anche nella corresponsione dei relativi canoni per l'anno 2024.

3) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, nelle more di un riordino normativo nazionale, per la definizione, anche mediante l'aggiornamento e/o adeguamento dello schema di bando pubblico già redatto con nota prot. n. 58159 del 30.12.2022, delle procedure per l'affidamento in concessione delle aree di demanio marittimo mediante selezione, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 4 della 5 agosto 2022, n. 118 e conformemente alle previsioni del P.U.A.D. regionale adottato con D.G.R. n. 712/2022.

4) Di riservarsi di fornire ulteriori indirizzi applicativi entro la data di cui al punto 2 (31.12.2024), sulla base delle determinazioni che medio tempore saranno eventualmente assunte dal legislatore statale, ove non immediatamente applicabili.

5) Di dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d'interesse.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Vice Sindaco
Nunzia Fiore

IL Segretario
Dott.ssa Paola Dello Iacono

(atto sottoscritto digitalmente)